



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI
Area Affari Istituzionali, Bilancio e Regolamentazione
Ufficio Affari Generali

Decreto n. 1118 del 17 maggio 2016
Prot. n. 11898
Anno 2016 TITOLO I Classe 3 Fascicolo _____

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Autonomia dell'Università degli Studi di Sassari e in particolare l'art. 12 "Promozione del Progresso";

VISTO il codice etico e in particolare l'art. 7 "Proprietà intellettuale, industriale, plagio";

VISTA la Legge 7 ottobre 2013, n° 211;

VISTA la Dichiarazione di Messina sull'*Open Access*;

VISTA la Dichiarazione di Berlino per l'Accesso Aperto alla letteratura scientifica;

VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE, in GUCE L. 194/39 del 21 luglio 2012);

CONSIDERATO che la presente *Policy* attua, altresì, l'art. 4, commi 2, 3 e 4, della Legge 7 ottobre 2013, n. 112, che ha convertito con modificazioni il Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, recante "*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*", che disciplina l'accesso aperto agli articoli scientifici;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 14 maggio 2016;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2016;

emana

la seguente *Policy* in materia di Accesso Aperto (*Open Access*) alla letteratura scientifica dell'Università degli Studi di Sassari.

Policy sull'Accesso Aperto (Open Access) alla letteratura scientifica

Art. 1

Principi e Finalità

1. Il principio dell'accesso aperto risponde ai valori costituzionali di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché di tutela della libertà accademica. In particolare, l'accesso aperto potenzia la diffusione su scala internazionale della ricerca scientifica, rafforza la ricerca interdisciplinare, il trasferimento della conoscenza alle imprese e la trasparenza verso la cittadinanza, rende più efficiente l'uso di contributi scientifici a fini didattici, garantisce la conservazione nel tempo della produzione scientifica.
2. L'Università degli studi di Sassari promuove l'attuazione dei principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e la libera divulgazione e disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile, come peraltro previsto nello Statuto di Ateneo, e per facilitare la misurazione e la valutazione della ricerca. L'Università di Sassari incentiva il deposito nell'archivio istituzionale dei dati e dei prodotti della ricerca e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente policy:

- Per "*Autore*" s'intende un membro dell'Università a qualsiasi titolo a essa afferente quale, ad esempio, un professore o un ricercatore di ruolo, un docente a contratto, un assegnista, un dottorando, un componente del personale tecnico-amministrativo, uno studente, che sia autore, o coautore assieme a uno o più soggetti afferenti o non all'Università, di un contributo della letteratura scientifica;
- Per "*contributo della ricerca scientifica*" od "*Opera*" si intende qualsiasi opera dell'ingegno sotto forma di testo comprensivo dei dati quali immagini, video, tabelle, disegni, diagrammi, grafici e formule che sia destinato al dibattito scientifico, tutelato dalle leggi sul diritto d'autore, la cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini e delle condizioni della presente Policy, della Licenza di deposito dell'Ateneo, dei principi guida in materia di Accesso aperto (Open Access) alla letteratura scientifica, delle disposizioni di legge applicabili in materia e dei contratti editoriali sottoscritti tra autore e casa editrice ovvero tra autore ed ente terzo finanziatore o sponsorizzatore. La definizione comprende, a titolo esemplificativo, articoli di riviste scientifiche, atti di convegno, monografie e capitoli di libri, tesi di dottorato.
- Per "*accesso aperto*" (*open access*) si intende una forma di pubblicazione ad Accesso libero o ad Accesso gratuito come di seguito definite:
 - Per "*Accesso libero*" (*libre open access*) si intende la pubblicazione di un

Contributo della letteratura scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso al contributo, del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e del diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all'attribuzione autentica della paternità intellettuale, nonché del diritto a riprodurre una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale.

-Per "*accesso gratuito*" (*free open access*) si intende la pubblicazione di un contributo della letteratura scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso. Nell'accesso gratuito non si ha il diritto di distribuire, trasmettere e pubblicare il Contributo tramite propri siti web o Archivi istituzionali.

- Per "*accesso chiuso*" si intende la forma di deposito nell'Anagrafe della Ricerca che occulta il contributo della letteratura scientifica (Embargo) e lo rende accessibile e visibile solo al personale autorizzato dell'Università nonché al MIUR.

- Per "*Embargo*" si intende un periodo di tempo durante il quale il contributo depositato è accessibile pubblicamente solo per la parte relativa ai metadati;

- Per "*Metadati*" si intendono i dati bibliografici di base (descrittivi e strutturali) e i dati legati al contesto di appartenenza (ad es. informazioni amministrativo-gestionali relative ad afferenza dipartimentale, SSD, etc.) di un contributo della letteratura scientifica.

- Per "*E-print*" si intende il contributo scientifico o l'opera in formato digitale depositata nell'Archivio istituzionale della ricerca in una o in entrambe le seguenti versioni:

- Versione digitale editoriale;
- Versione digitale referata.

- Per "*Versione digitale editoriale*" si intende la versione digitale del contributo della letteratura scientifica, nella forma in cui è pubblicata dall'editore (*publisher's version*);

- Per "*versione digitale referata*" si intende la versione digitale definitiva del contributo, accettata dall'editore, che integra i risultati del processo di referaggio ma che non è stata ancora editata dall'editore e non ne presenta loghi o marchi (*post-print*);

- Per "*Archivio istituzionale della Ricerca*" si intende il sistema di documentazione, diffusione, archiviazione, conservazione dei prodotti della ricerca svolta nell'Università di Sassari, anche in collaborazione con altre istituzioni nazionali o internazionali;

- Per "*commissione di Ateneo per l'accesso aperto alla letteratura scientifica*" s'intende la commissione istituita ai sensi dell'art. 6 della presente Policy.

- Per "*gruppo di lavoro*" si intende il gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'art. 7 della presente Policy.

Art. 3

Pubblicazione obbligatoria

1. Ciascun Autore deve inserire i propri contributi nell'Archivio istituzionale, con le modalità previste al successivo art. 5 della presente Policy.

2. Al fine di avere nell'Archivio istituzionale tutta la produzione scientifica dei ricercatori dell'Ateneo e un perfetto allineamento con quanto presente nel sito docente loginmiur, a regime, tutti i contributi inseriti nell'Archivio istituzionale saranno trasmessi al sito docente loginmiur. Dalla data di apposita comunicazione, pertanto, sarà chiuso ai singoli Autori l'accesso al sito docente loginmiur che sarà alimentato e aggiornato esclusivamente tramite l'Archivio istituzionale.
3. Sono fatte salve le disposizioni previste per la pubblicazione obbligatoria in modalità accesso aperto dei risultati delle ricerche finanziate con fondi comunitari e le disposizioni previste nell'art. 4, commi da 2 a 4, del Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, recante "*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*", che disciplina l'accesso aperto agli articoli scientifici, convertito, con modificazioni, in Legge 7 ottobre 2013, n. 112, ai sensi del quale i risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici devono essere pubblicati tramite accesso aperto quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. In tal caso l'accesso aperto si realizza:
 - a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;
 - b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro nell'Archivio istituzionale dell'Ateneo.
4. L'Università vigila sul rispetto del deposito per i contributi derivanti da ricerche finanziate con fondi pubblici e per tutti gli altri casi previsti.

Art. 4

Archivio istituzionale della produzione scientifica

1. E' istituito l'Archivio istituzionale della produzione scientifica al fine di accogliere i contributi della ricerca scientifica dell'Ateneo, attraverso il sistema IRIS (*Institutional Research Information System*).
2. L'Ateneo si avvale di un unico Archivio istituzionale, al quale le componenti dell'organizzazione attingono secondo le rispettive necessità, anche per adempiere a disposizioni normative e dell'ANVUR.
3. L'Archivio:
 - è dotato di funzionalità avanzate per la registrazione, certificazione, diffusione dei contributi;
 - è interoperabile con le banche dati del MIUR;
 - è indicizzato dai principali motori di ricerca generalisti e specialistici che garantiscono la massima disseminazione e visibilità ai materiali depositati;
 - risponde agli standard tecnici internazionali per la conservazione nel tempo dei contributi.
4. L'Università può utilizzare i contributi registrati nell'Archivio per la valutazione interna ed esterna.

Art. 5

Deposito nell'Archivio istituzionale

1. L'Autore è tenuto ad avviare la procedura di deposito presso l'Archivio istituzionale quando ha notizia della pubblicazione del proprio contributo da parte di una rivista o altra sede editoriale, o della sua accettazione da parte dell'editore.
2. L'Autore procede direttamente al deposito nell'Archivio istituzionale della versione editoriale o qualora la versione editoriale non possa essere resa pubblica, l'Autore deposita, sotto la propria responsabilità, la "versione digitale finale referata" del contributo completa di tutti i metadati di base e di quelli legati al contesto di appartenenza.
3. L'Autore è tenuto a procedere al deposito del contributo compatibilmente ai diritti che ha ceduto all'editore.
4. All'atto dell'inserimento del contributo nell'Archivio istituzionale, l'Autore inserisce in IRIS le informazioni essenziali dell'accordo con l'editore e copia del contratto stipulato o di altro documento che riporti o richiami le condizioni contrattuali praticate dall'editore.
5. Fino a quando non verrà verificato lo stato dei diritti di proprietà intellettuale, il contributo resta in regime di accesso chiuso e risulteranno visibili all'esterno i soli metadati del medesimo.
6. A tale riguardo si precisa che, in regime di accesso chiuso, il contributo è accessibile per esteso solo ai soggetti debitamente autorizzati dall'Università, mediante accesso informatico all'Archivio istituzionale tramite credenziali di Ateneo. I soggetti di norma autorizzati sono:
 - l'Autore o il coautore del contributo;
 - i componenti della commissione e del gruppo di lavoro di cui agli artt. 7 e 8 della presente Policy;
 - gli organi preposti alla valutazione dei risultati della ricerca.
7. L'Ateneo farà quanto possibile per rendere ad accesso aperto tutti i contributi depositati nell'Archivio, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore e dai contratti stipulati con gli editori.

Art. 6

Pubblicazione nell'archivio istituzionale della produzione scientifica

1. A seguito del deposito del contributo nell'Archivio viene avviata la procedura di controllo, anche attraverso il ricorso a software dedicati, dei diritti di proprietà intellettuale e lo stato dei diritti sul medesimo contributo per verificare:
 - a) lo stato del diritto d'autore sul contributo e l'eventuale incompatibilità tra la sua pubblicazione ad accesso aperto sull'Archivio e diritti di terzi (a titolo esemplificativo: coautori, editori, illustratori);
 - b) la percezione di *royalties* sulla commercializzazione del contributo (a titolo esemplificativo: manuali, opere trattatistiche e divulgative);
 - c) l'avviamento di procedure per il deposito di domande di brevetto;
 - d) l'esistenza di motivi di sicurezza pubblica e nazionale;
 - e) l'esistenza di motivi di riservatezza o la presenza di dati sensibili.
2. Durante lo svolgimento della verifica, l'Autore è tenuto a fornire, su eventuale richiesta, informazioni supplementari.
3. Sono esclusi dalla pubblicazione (accesso chiuso) i contributi di cui ai punti d) ed e), nonché, salvo diversa determinazione dell'autore, quelli di cui al punto b).

4. In base all'esito della procedura di controllo e gestione dei diritti di proprietà intellettuale, la pubblicazione sarà immediata o soggetta a Embargo.
5. Nel caso in cui l'Autore disponga dei diritti per l'accesso libero o gratuito è tenuto a concedere all'Università una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare rispettivamente ad accesso libero o gratuito il proprio contributo nell'Archivio. L'Università, a seguito della concessione della licenza, pubblica immediatamente ad accesso libero o gratuito il contributo licenziato.
6. Nel caso in cui l'Università sia titolare del diritto d'autore sul contributo provvede immediatamente, nel momento dell'accettazione del contributo alla pubblicazione ad accesso libero o gratuito nell'archivio, fatti salvi i casi di incompatibilità con altri diritti e procedure.

Art. 7

Commissione di Ateneo per l'accesso aperto

1. E' istituita la commissione di Ateneo per l'accesso aperto alla letteratura scientifica.
2. La commissione è composta:
 - dal Rettore e dai delegati rettorali alla ricerca;
 - da due o più membri del gruppo di lavoro di cui al successivo art. 8.
3. La commissione contribuisce alla definizione delle politiche per l'attuazione del principio dell'Accesso aperto, propone modifiche e aggiornamenti alla presente policy, dirime eventuali controversie sulla sua interpretazione, intrattiene rapporti con le istituzioni esterne all'Università che promuovono l'Accesso aperto, promuove iniziative formative e di sensibilizzazione sull'Accesso Aperto.
4. La composizione della Commissione, ove necessario, può essere integrata, su specifiche materie, da esperti interni all'Ateneo.

Art. 8

Gruppo di lavoro

1. Con decreto direttoriale è costituito il gruppo di lavoro sull'Accesso aperto e alla efficace gestione di IRIS, i cui componenti appartengono alle seguenti strutture di Ateneo:
 - Sistema Bibliotecario;
 - Ufficio Ricerca;
 - Uffici dell' Area Informatica e innovazione tecnologica.
2. Il Gruppo di lavoro fornisce ausilio tecnico alla commissione di cui all'art. 7, gestisce i rapporti con il CINECA, monitora ed estrae dati a supporto delle decisioni di governo e delle valutazioni interne di Ateneo, predispone il documento sulla licenza di deposito, verifica gli adempimenti in materia di diritto d'autore e copyright ai fini del deposito e della pubblicazione del contributo, cura il funzionamento delle modalità di inserimento dei prodotti tramite l'importazione da banche dati esterne, sorveglia il deposito nonché la pubblicazione dei contributi della letteratura scientifica e dei relativi metadati nell'Archivio istituzionale, cura la configurazione e gli accessi al sistema IRIS.
3. Il gruppo di lavoro può avvalersi del contributo di uffici e esperti interni all'Ateneo su specifiche materie.

Art. 9

Tesi di dottorato

1. La disciplina prevista dalla presente Policy per il deposito e la pubblicazione dei contributi si applica anche alle tesi di dottorato, in attuazione delle Linee guida CRUI per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti.
2. In ogni caso il deposito della tesi di dottorato nell'Archivio istituzionale è un requisito essenziale per l'ammissione all'esame e assolve l'obbligo di deposito legale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.

Art. 10

Gestione dei diritti d'autore e promozione dell'Accesso Aperto

1. L'Ateneo anche sulla base degli indirizzi elaborati dai soggetti individuati negli articoli 7 e 8:
 - fornisce ausilio agli Autori nella gestione dei diritti d'autore finalizzata all'Accesso aperto, libero o gratuito, nell'Archivio;
 - raccomanda agli Autori di riservarsi i diritti per la pubblicazione ad Accesso aperto nell'Archivio nel momento in cui avviano il processo che conduce alla pubblicazione e alla stipula di contratti con gli editori;
 - supporta gli autori nel conservare i diritti indispensabili al deposito nell'Archivio con Accesso Aperto e altri diritti utili per la didattica e la ricerca;
 - può predisporre modelli di contratto finalizzati alla gestione dei diritti d'autore da parte degli Autori con terze parti, quali ad esempio licenze di pubblicazione (c.d. *publishing licenses*) e allegati ai contratti di edizione (c.d. addendum);
 - predispone Linee guida per la gestione del diritto d'autore finalizzata all'accesso aperto;
 - promuove la stipula di accordi con editori finalizzati alla pubblicazione ad accesso aperto sull'Archivio;
 - elabora politiche di promozione e sensibilizzazione dell'Accesso Aperto;
 - organizza iniziative di formazione periodiche sull'accesso aperto.

Art. 11

Monitoraggio

1. L'Ateneo monitora costantemente lo stato di attuazione della presente policy

Art. 12

Disposizioni finali

1. La presente policy entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione.

IL RETTORE

(prof. Massimo Carpinelli)